

Oggetto: **Esecuzione ordinanza TAR Campania – Napoli n. 4116/2015 del**

29/07/2015 sez. IV – Giudizio Giugliano Anna c/ MIUR – Uffi-

cio Scolastico Regionale per la Campania – R.G. 988/2015.

Ai fini della ottemperanza da parte dell'Amministrazione agli obblighi imposti con l'ordinanza che si rimette in copia, si consegnano i seguenti atti e documenti:

1) Copia del ricorso ritualmente notificato e depositato al T.a.r. Campania – Napoli – RG 988/2015;

2) Copia dei motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati al T.a.r. Campania – Napoli;


3) Copia ordinanza n. 1143 del 11/06/2015;

4) Elenco nominativo dei controinteressati ai quali dovrà essere effettuata la notifica del ricorso sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

5) Estratto della G.U. n. 93 del 13/08/2015.

Si rimette della documentazione prima indicata, anche supporto informatico.

avv. Maria Laura Laudadio



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Ricorrente GIUGLIANO ANNA
Codice Fiscale o Partita IVA GGLNNA62H56F924T

Difensore Avv.ti Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte
Domiciliatario Avv. Maria Laura Laudadio – Via Francesco Caracciolo n. 15 - Napoli

DATA ULTIMA NOTIFICA 16/02/2015	N. DOCUMENTI 7 <i>(ricorso escluso)</i>
--	--

Contributo Unificato SI <i>(importo)</i>
NO <i>(motivo di esclusione)</i>

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE	SI	NO
ISTANZA MISURE CAUTELARI PROVVISORIE	SI	NO

RICORSO/I COLLEGATO/I	SI	NO
NUMERO RG EVENTUALI RICORSI COLLEGATI		

DOMANDA DI FISSAZIONE UDIENZA	SI	NO
-------------------------------	-----------	-----------


Oggetto del ricorso graduatoria generale di merito – concorso a dirigente scolastico

Amministrazione/i intimata/e Ufficio Scolastico per la Regione Campania + 1
--

Riferimenti normativi*

Norma	Numero	Anno	Mese	Giorno	Articolo	Comma

*specificare la natura – es: Legge, Legge Regionale, DPR, DL, RD, CC, ecc., in relazione allo specifico “petitum” richiesto.



Avv. Maria Laura Rita Laudadio
Via R. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855
P.IVA 06676610634
marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it



ORIGINALE

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA -- NAPOLI**

Mandato
avv. Maria Laura Laudadio
avv. Antonia Dal Ponte

RICORRE

La prof.ssa Anna Giugliano, nata a Nola, il 16.06.1962, C.F. GGLNNA62H56F924T e residente in Nola, alla via Vetrai, n. 3, rapp.ta e difesa giusta mandato a margine al presente atto dagli avv.ti Maria Laura Laudadio (PEC: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it, C.F.: LDDMLR61C62B 180L) e Antonia Dal Ponte (DLP NTN 81E55 A509M, PEC antonia.dalponate@pecavvocatinola.it), con le quali elett.te domicilia in Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

la sottoscritta prof.ssa Anna Giugliano C.F. GGLNNA62H56F924T

Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio conferendoVi ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, memorie difensive e quant'altro possa occorrere in corso di causa dando sin d'ora per ratto e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla via Caracciolo n. 15.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Anna Giugliano

CONTRO

- L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

Visto per Autentica

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE

Antonia Dal Ponte

DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE

- a) della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola

primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, in *parte qua* vede la ricorrente collocata al 122° posto, con punteggio totale di 75,95 e punteggio pari a punti 3,30 per titoli culturali, nonché punti 0,40 per titoli di servizio e professionali;

b) dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati o notificati, contenenti la valutazione dei titoli culturali e professionali della ricorrente;

c) dei verbali della commissione del concorso, se esistenti, mai comunicati o notificati, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;

d) nonché di ogni altro atto di ogni altro atto, o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

FATTO

In data 13.7.2011 la Direzione Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amm.ne scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali.

L'art. 1 del Bando di concorso al primo comma prevede che "*Ciascun ruolo regionale comprende in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*"; al 2° comma la previsione della *lex specialis*, individua il numero dei posti messi a concorso a livello regionale,

quantificando il numero totale determinato in n. 2.386 posti complessivi, suddivisi come da allegato 1, parte integrante del bando, per singola regione.

Per la Regione Campania sono stati messi a concorso n. 224 posti.

L'art. 2 del bando di concorso prevede, in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 che la procedura concorsuale si svolga in tutte le sue fasi a livello regionale, ed in particolare al comma 2 la disposizione in commento prevede che *"l'ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni contemplate dall'art. 6"*.

La procedura concorsuale è disciplinata dall'art. 9 del bando di concorso, ove l'accesso alle prove concorsuali, articolate in due prove scritte, una prova orale, valutazione dei titoli e periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati in graduatoria, è subordinato al superamento della preselezione.

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale e ha superato tutte le prove del concorso, così come scandite dall'art. 9 del bando.

L'art. 12 della lex specialis disciplina le modalità di dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli.

La clausola del bando, in particolare, prevede che: *"i candidati, che hanno superato la prova preselettiva dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi"*.

Al comma 2 della disposizione in commento è previsto che: *“i candidati, che hanno superato le prove scritte, di cui all’art. 10 comma 1 del presente bando, presentano al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale competente entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui la amministrazione pubblica l’elenco dei candidati che hanno superato le predette prove i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando”*.

All’ultima linea della disposizione è precisato che: *“la valutabilità dei titoli è condizionata al conseguimento degli stessi entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”*.

Al comma 3 dell’art. 12 sono disciplinate le modalità di produzione dei titoli e al comma 4 il bando, nel contemplare la riserva per l’amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione, prevede che l’eventuale dichiarazioni sono passibili di regolarizzazione successiva nei termini stabiliti dall’Ufficio Scolastico regionale competente.

Al comma 5 è previsto che ai titoli indicati nella tabella allegata alla lex specialis può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a punti 30.

La tabella allegata al bando di concorso, inerente la valutazioni dei titoli, contempla: i) titoli culturali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30; ii) titoli di servizio e titoli professionali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30.

Per quanto attiene ai titoli culturali, il punteggio relativo al titolo di ammissione - diploma di laurea - punti 3 - è graduato nel contesto della tabella in relazione alla votazione conseguita.

Al punto 2, con riferimento agli altri titoli culturali, il bando individua come valutabili i seguenti titoli:

Altri titoli culturali		
a) per ogni altra laurea	Punti	1.00
b) dottorato di ricerca	Punti	2.00
c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti Pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio	Punti	1.00
d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate	Punti	3.50
e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti	Punti	2.00
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale.	Punti	1.00
Si valuta un solo titolo.		
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la		

progettazione, l'organizzazione e la gestione delle		
istituzioni scolastiche autonome:		
• In qualità di formatore	Punti	0.15
• In qualità di discente	Punti	0.10
Fino ad un massimo di punti 0,50		

Va immediatamente richiamata l'attenzione sul punto d) della tabella relativi ad altri titoli culturali diversi dal titolo di ammissione.

Il bando qualifica valutabile il master di II livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti o -- testualmente -- titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

Il dato testuale della clausola del bando rassicura della valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei master di II livello, connotati da una durata annuale con percorso formativo corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, titolo culturale post lauream che, per durata e per crediti, va individuato nei titoli conseguiti dai candidati, partecipanti alla selezione, post riforma introdotta con D.M. 270/2004, con le integrazioni e le modifiche apportate dal D.L. n. 7 del 31.01.2005, convertito in L. n. 43 del 31.03.2005.

La disposizione della lex specialis nella sua formulazione letterale attesta, altresì, la valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei titoli equiparati al master di II livello, che vanno identificati nei titoli post lauream conseguiti dai candidati partecipanti a selezione nella vigenza del precedente ordinamento.

E tanto emerge dalla formulazione della lettera d) della tabella di valutazione dei titoli culturali, laddove è contenuta la disgiuntiva "o",

correlata ai titoli equiparati, differenziati rispetto ai master di II livello proprio in ragione della non prevista, a suo tempo, in virtù dell'ordinamento all'epoca vigente, trasposizione della durata annuale in un monte orario predefinito e in crediti universitari di formazione.

Alla lettera e) della tabella è prevista la attribuzione di punti 2 correlata al master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti.

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva alla commissione l'obbligo in sede di attribuzione del punteggio di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo alle sole ipotesi di autocertificazione del master sul dato formalistico, o nominalistico di "scienze dell'educazione", ma valutare, proprio in ragione della richiesta di documentazione del titolo culturale, quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria in scienze dell'educazione.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera e) dei titoli valutabili e si focalizza l'attenzione sulla *ratio* del dato testuale della previsione, *in parte qua* viene utilizzato in relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

La lettera f) della tabella disciplina le modalità di valutazione di: *"altro master diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero di*

durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale”.

Il bando, con riferimento ai titoli sub lettera f), consente la valutabilità di un solo titolo.

La corretta applicazione della norma coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che *“per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti”*, e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissata convenzionalmente in sessanta crediti, rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli così come enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità quale titolo culturale della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, o in qualità di discente – punti 0,10.

Con decreto prot. AOODRCA.9460 del 30.12.2012, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, nel pubblicare l'elenco

alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, all'art. 4 ha onerato i candidati a produrre dichiarazione in autocertificazione, avente ad oggetto i titoli professionali e culturali suscettibili di valutazione secondo la tabella allegata al bando.

All'art. 4 si precisa che: **"specificamente per i titoli culturali è necessario dichiarare anche la data e l'anno accademico in cui sono stati conseguiti"**.

L'obbligo imposto dalla direzione scolastica regionale ha un'unica finalità e, segnatamente, discernere e ritenere ugualmente valutabili, quindi, i titoli culturali post universitari conseguiti dai candidati partecipanti a selezione ante e post riforma universitaria.

La ricorrente, nel rispetto delle modalità individuate dal decreto direttoriale prima citato, ha inoltrato dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei seguenti titoli culturali:

1. Titolo di ammissione (voto 110/110);
2. Corso di specializzazione biennale "Organizzazione e Gestione della Scuola" dell'Autonomia" (ogs) finalizzato alla conoscenza delle tematiche pedagogiche, giuridiche, organizzative e professionali per la formazione del dirigente scolastico nella nuova scuola dell'autonomia; nell'anno 2006-2007 presso FOR.COM. - formazione per la comunicazione - Consorzio interuniversitario Roma per un totale di 1.500 ore e 60 crediti, con discussione di tesi finale e superamento dell'esame finale in data 31/03/2007;

3. corso di specializzazione biennale attivato dal FOR.COM. di 1500 ore e 60 CFU, valutabile ai sensi del punto 2, lett. f) della tabella allegata al bando;

4. corso di formazione "Progettazione, Gestione e Ordinamenti della Scuola" organizzato da Proteo Fare Sapere Campania (soggetto qualificato alla formazione Decreto MIUR n. 177/00 e D.M. dell' 8/06/05), svolto presso SPI Cgil di Avellino dal 5/11/2010 al 29/01 /2011, della durata di 32 ore su tematiche inerenti il profilo del Dirigente Scolastico. Attestato rilasciato in data 29/01/2011;

5. Corso di Formazione "Alfabetizzazione informatica" tenuto presso l'ITC "A. Masullo " di Noia dal 27/11/95 al 15/12/95 per un totale di 20 ore, finalizzato all'acquisizione delle competenze informatiche di base propedeutiche al conseguimento della patente europea; attestato rilasciato in data 15/12/1995, Prot. N.:5665;

6. Corso di formazione Informatica di-Base" (tic) percorso A relativo al "Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, presso IPSSCT "U. Nobile" Nola (Na), negli anni scolastici 2002/2003 — 2003/2004 della durata di 120 ore. Attestato rilasciato in data 18/09/2003 Finalizzato allo sviluppo delle competenze informatiche per il conseguimento della Patente Europea;

7. Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) rilasciata in data 18/10/2003 da AICA;

8. Corso di formazione "le LIM in classe: valore aggiunto per la didattica" tenutosi presso il Liceo Classico "G. Carducci" di Nola (Na) nell'anno

scolastico 2009/2010 della durata di 30 ore. Attestato rilasciato in data 27/11/2009 finalizzato all'acquisizione delle competenze informatiche inerenti alla progettazione, organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche autonome, come richiesto nelle aree tematiche 4 e 7;

9. Corso di formazione "Prof. Di Matematica nei banchi" relativo alla progettazione per competenze, conoscenze sui nuovi aspetti della Comunicazione, gestione prove OCSE-PISA e sull'uso delle TIC nella didattica, come richiesto nelle aree tematiche 4 e 7 di cui all'art. 8 del Bando, tenuto presso IPSSCT "U Nobile" Nola (Na), nell'anno scolastico 2009/2010 della durata di 30 ore. Attestato rilasciato in data 12/10/2010;

10. Corso di formazione "Formazione del Formatori" Progetto S.E.NE.C.A., formazione continua per operatori di orientamento, Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006 Asse III - Sviluppo del capitale umano di eccellenza Misura III.5 - Adeguamento del sistema della formazione professionale, dell'istruzione e dell'alta formazione tenutosi presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", da marzo a giugno 2008, della durata di 40 ore, finalizzato all'acquisizione di competenze relative alla comunicazione, motivazione scolastica e sociologia dell'educazione;

11. Corso di formazione "Progetto Alternanza scuola - lavoro" tenutosi presso l'ITC "A. Masullo " di Nola (Na) da maggio a giugno 1997 della durata di 32 ore, autorizzato dal Provveditorato agli studi di Napoli. Attestato prot. n. 6125 del 20/11/1998, finalizzato all'acquisizione delle competenze relative alla progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, tematica prevista nell'area 1 del bando;

12. Corso di formazione "Pari opportunità" Donna-Uomo tenuto presso l'ITC "A. Masullo " di Nola (Na) dal 9/11/95 al 24/11/95 della durata di 32 ore. Attestato rilasciato in data 20/12/95 prot. n. 5665.

In data 18.12.2014, è stata pubblicata la graduatoria definitiva del ricorso.

La ricorrente è stata collocata al 122° posto, con punteggio totale di 75,95 e punteggio pari a punti 3,30 per titoli culturali, nonché punti 0,40 per titoli di servizio e professionali.

In particolare, per quanto concerne il punteggio conseguito per i titoli culturali e professionali, la Commissione si è limitata alla attribuzione del solo punteggio complessivo.

I criteri predeterminati inerenti la valutazione dei titoli non sono stati mai pubblicizzati.

Taluni candidati hanno richiesto, in considerazione della incongruenza del punteggio conseguito relativamente alla due categorie per titoli culturali e professionali, i verbali della commissione e il verbale di valutazione dei predetti titoli.

A tutt'oggi, la richiesta di accesso non ha avuto seguito.

In particolare, l'incongruità del punteggio per titoli culturali dichiarati, autocertificati e documentati dalla ricorrente si sostanzia in un differenziale pari a punti 3,70 (punti 7 anziché punti 3,30).

In assenza di attribuzione di punteggio esattamente parametrato alla griglia contenuta nella tabella allegata alla lex specialis, si presume che la differenza in danno del candidato sia riferibile all'omessa ingiustificata valutazione dei seguenti titoli culturali:

a) Corso di specializzazione biennale "Organizzazione e Gestione della Scuola" dell'Autonomia" (ogs) finalizzato alla conoscenza delle tematiche pedagogiche, giuridiche, organizzative e professionali per la formazione del dirigente scolastico nella nuova scuola dell'autonomia; nell'anno 2006-2007 presso FOR.COM. - formazione per la comunicazione - Consorzio interuniversitario Roma per un totale di 1.500 ore e 60 crediti, con discussione di tesi finale e superamento dell'esame finale in data 31/03/2007;

b) la ricorrente ha dichiarato e documentato la partecipazione a nove corsi di formazione, valutabili ai sensi del punto 2, lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

La scelta, ove accertata ed attestata all'esito della istruttoria, si palesa oltremodo illogica ed illegittima ed è conseguenza di una irragionevole soluzione restrittiva nella individuazione dei titoli culturali suscettibili di incremento del punteggio attribuibile al candidato.

L'omessa valutazione di titoli valutabili, nella corretta applicazione delle previsioni contenute nel bando, acclara la superficialità del momento istruttorio.

La carenza di criteri predeterminati ufficializzati ai candidati risultati idonei alle prove scritte e prove orali e l'assenza di motivazione che correda l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di incremento del punteggio, costituiscono i concorrenti profili di illegittimità che fondano la presente impugnativa e l'unita istanza di cautela, affidate alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90

La formulazione delle clausole contenute nella tabella di valutazione dei titoli e, in particolare, le clausole contenute ai punti d) master di II livello o titolo equiparati; e) master in scienze dell'educazione; f) altro master, diploma o corso di perfezionamento, conseguito presso le università in Italia e all'estero; nonché alla lettera g) inerente i corsi di formazione riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome, costituiscono previsioni che contemplano più titoli suscettibili di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla lex specialis

Poiché la tabella ricomprende, per ciascuna categoria, più titoli passibili di valutazione, la Commissione nella fattispecie era obbligata, previamente alla fase di concreta valutazione dei titoli ad attribuzione dei punteggi, a predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali

corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Del pari ineludibile è l'obbligo posto a carico della Commissione di predeterminazione dei criteri, con riferimento alla lettera f), attesa la genericità della previsione.

I criteri, investendo la fase di valutazione dei titoli e gli esiti conclusivi della procedura concorsuale, dovevano essere resi noti ai candidati partecipanti a selezione.

Nel caso che occupa, a quanto è dato sapere, la Commissione ha omesso di predeterminare e rendere pubblici i criteri di valutazione dei titoli e ha optato per una illogica, lacunosa valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, incomprensibilmente, quanto presumibilmente, assestata su una applicazione restrittiva delle clausole del bando.

Si è verificata, pertanto, i) la omessa valutazione dei titoli equivalenti ai master di II livello; ii) la omessa valutazione dei corsi di formazione dichiarati e autocertificati dai candidati, iii) la omessa valutazione di titoli sostanzialmente, ed al di là del *nomen iuris*, equipollenti a quelli previsti dalla *lex specialis*.

Ne deriva la imperscrutabilità delle ragioni e dei criteri sottesi alle scelte effettuate dalla commissione del concorso, con conseguente impossibilità per il candidato di ricostruire l'iter logico sotteso agli esiti della procedura concorsuale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: *"le valutazioni compiute dalla Commissione sono risultate espresse dal semplice voto numerico che, nella sua essenzialità e nell'assenza di criteri chiari univoci e*

previamente fissati per la generalità dei partecipanti, non consente di risalire al percorso logico-argomentativo seguito dagli esaminatori per formulare il giudizio espresso dal voto, così come non rende possibile individuare compiutamente l'area delle singole competenze oggetto di valutazione, per mancanza di individuazione della medesima da parte della stessa Commissione. In proposito, è noto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui anche la Sezione aderisce, secondo il quale il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); tuttavia la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, intanto può ammettersi, in quanto siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio, risultando, dunque, il punteggio sufficiente soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvono in espressioni generiche (Consiglio Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2003, n. 2331) o, addirittura, come nel caso di specie, manchino del tutto. In assenza di siffatti criteri, infatti, l'istanza di tutela degli interessati è destinata a rimanere frustrata, non potendo esservi garanzia, in sede concorsuale, della congruità dei criteri valutativi fissati

dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, né risultando possibile, in sede giustiziale, il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, questo essendo il compito demandato al Giudice amministrativo” (cfr. ex plurimis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 03.10.2014, n. 10186; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192).

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

**2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – OMESSA
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90**

Perché l'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato della commissione del concorso, rendendo ardua per il candidato partecipante a selezione sia l'individuazione dei titoli non ammessi a valutazione, che ancor più le ragioni ed i presupposti sottesi al giudizio negativo, *“con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza*

motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio" (cfr. C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che: *"la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quale ragione"* (cfr. C.d.S., sez. III, 09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192; C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).

Si censura l'operato della commissione per violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase valutativa dei titoli.

La censura è fondata e va accolta.

**3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.
140 DEL 10.07.2008 – VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 –
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 – VIOLAZIONE DPR N. 162/1982
E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE — OMESSA ED
ERRONEA ISTRUTTORIA – INESISTENZA DEI**

PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE

ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.

La ricorrente, come evidenziato in premessa, ha autodichiarato e documentato il possesso del titolo universitario post lauream di durata pari a 1500 ore e 60 CFU in "Organizzazione e Gestione della Scuola" dell'Autonomia" attivato dal FOR.COM. Consorzio interuniversitario nell'anno accademico 2006-2007 per un totale di 1.500 ore e 60 crediti, con discussione di tesi finale e superamento dell'esame finale in data 31/03/2007.

Il corso di specializzazione così denominato dal FOR.COM. ha ricompreso il superamento di 12 esami nelle materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e l'organizzazione la gestione delle scuole.

Il corso si è concluso con la discussione della tesi finale.

Il punto 2 della tabella di valutazione alla lettera d) attribuisce punti 3,50 ai master di II livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

La previsione del bando va interpretata ed applicata in coerenza con le disposizioni contenute nel D.P.R. 140 del 10.07.2008 – regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 1 comma 618 della L. 27.12.2006, n. 296 - laddove all'art. 6, comma 3, è previsto genericamente che "Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di II livello o titoli equivalenti su

materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate”.

Il titolo documentato dalla ricorrente, in quanto di durata pari a 1500 ore con attribuzione di 60 crediti, è titolo equiparato al master di II livello ed da pertanto diritto all'attribuzione di punti 3,50.

Il giudice amministrativo, con orientamento ormai univoco e consolidato, ha ritenuto che i corsi di specializzazione attivati dal Consorzio interuniversitario FOR.COM., che siano stati svolti con un impegno orario pari a 1500 ore ed attribuzione di 60 crediti, sono da considerarsi equiparati ai master e, pertanto, suscettibili di attribuzione del punteggio massimo contemplato nelle procedure concorsuali per i titoli culturali diversi dal titolo di ammissione alla procedura.

In particolare, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha chiarito che: *“La questione di diritto oggetto del presente gravame è stata già affrontata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sia in sede di merito, con decisione 17 luglio 2008 n. 3595 della VI sezione, sia in sede cautelare (in svariate ipotesi di appelli cautelari su sentenza: v. Cons. St., sez. VI, 24 marzo 2009 nn. 1513, 1514, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537; e in ipotesi di appelli cautelari su ordinanza: v. Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2009 n. 1064), e risolta in senso sfavorevole all'Amministrazione, con argomenti da cui non c'è ragione di discostarsi. (...) Il Consiglio di Stato in s.g., tra i due criteri, quello nominalistico e quello sostanziale, proprio in relazione ai corsi di perfezionamento presso il FOR.COM., ha già optato per il criterio sostanziale, con il citato precedente n. 3595/2008 (reso su un caso*

svoltosi nel vigore del d.m. 3 novembre 1999 n. 509, in parte qua identico al d.m. n. 270/2004), e con gli altri già citati precedenti in sede cautelare, a cui in questa sede si aderisce. In relazione ad un corso di perfezionamento presso il For.Com., della durata di 1500 ore per 60 crediti formativi, la citata decisione ha statuito che <<nella misura in cui un corso di perfezionamento presenti tali caratteristiche esso è, al di là del nomen iuris, sostanzialmente assimilabile ad un master, senza che possano rilevare contrarie argomentazioni calibrate sulla distinzione qualitativa delle relative attività, posto che a parametri ulteriori a quelli indicati la normativa non assegna rilievo” (Cfr. ex plurimis, C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595; C.d.S., sez. VI, 23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2528).

Ne discende che l’omessa valutazione del corso di specializzazione dichiarato e documentato dalla ricorrente consegua ad illogica riduttiva interpretazione delle clausola del bando.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli che, come nel caso in esame, siano pienamente equipollenti per caratteristiche, dimensione strutturale e percorso formativo.

Ne discende l’errore valutativo commesso dalla commissione che, pur in presenza di un titolo corrispondente, per durata e crediti riconosciuti in modalità di conclusione del concorso, a quelli tipizzati dalla lex

specialis, incomprensibilmente ne ha misconosciuto la validità, non attribuendo il punteggio ad esso correlato nella quantificazione prevista.

Ne deriva un ulteriore profilo di illegittimità dell'operato della commissione incrinato da erronea applicazione del bando di concorso, lacunosità e superficialità dell'istruttoria e da scelte carenti dei presupposti atti a legittimarne l'adozione.

**4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.
140 DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE D.P.R. N.
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE -
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA
DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA -
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità, quale titolo culturale, della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, in qualità di discente – punti 0,10.

La ricorrente ha dichiarato e successivamente autocertificato, nonché documentato la partecipazione a n. 9 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Incomprendibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione superiore a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno.

E tanto, in difetto di motivazione, colora la superficialità delle valutazioni effettuate, l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto dei presupposti atti a validare le scelte cristallizzate solo nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede all'Amministrazione di depositare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., tutti gli atti e/o documenti che hanno condotto all'adozione degli atti impugnati.

In mancanza di spontanea esibizione, voglia l'Ill.mo Presidente o, in subordine, il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a., ordinare alla Amministrazione resistente gli incombenti istruttori necessari per istruire la presente causa, poiché indefettibili ai fini della esatta fissazione del thema probandum et decidendum.

In particolare, si richiede l'esibizione dei verbali contenenti i criteri predeterminati dalla commissione, ove esistenti, per la valutazione dei titoli

culturali e professionali, nonché i verbali contenenti la valutazione dei titoli dichiarati e documentati dalla ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

I motivi di ricorso lasciano presagire la prognosi favorevole nel merito della presente controversia.

Vi è altresì pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare, atteso che la rivalutazione dei titoli nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso comporterebbe incremento del punteggio conseguito dalla ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultima l'inserimento nel range dei 101 candidati da dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

P.Q.M.

Previa sospensiva, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

Avv. Maria Laura Laudadio

Avv. Antonia Dal Ponte

RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di febbraio ad istanza
del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv.

Maria Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo

n. 15 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007

ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53

del 21/01/94 previa annotazione al numero DA 55 A 57 ho

notificato il ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico

raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli:

1) Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in

persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura


distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz

n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio



2) All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale


rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che

lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica


avv. Maria Laura Rita Laudadio



3) Alla Prof.ssa Maria Iervolino, residente in Palma Campania (NA), alla
via Roma, n. 8, 80036

Per vidimazione

Per autentica
avv. Maria Laura Rita Laudadio





ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. IV - R.G. N. 988/2015

MOTIVI AGGIUNTI

Mandato
avv. Maria Laura Laudadio
avv. Antonia Dal Ponte

Per la prof.ssa Anna Giugliano, nata a Nola, il 16.06.1962, C.F. GGLNNA62H56F924T e residente in Nola, alla via Vetrai, n. 3, rapp.ta e difesa giusta mandato a margine al presente atto dagli avv.ti Maria Laura Laudadio (PEC: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it, C.F. LDDMLR61C62B 180L) e Antonia Dal Ponte (DLP NTN 81E55 A509M, PEC: antonia.dalponte@pecavvocatinola.it), con le quali elett.te domicilia in Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

la sottoscritta prof.ssa Anna Giugliano C.F. GGLNNA62H56F924T

Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio conferendo Vi ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, memorie difensive e quant'altro possa occorrere in corso di causa dando sin d'ora per rato e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla via Caracciolo n. 15.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

CONTRO

- L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

Anna Giugliano

Visto per Autentica

Antonia Dal Ponte

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE

DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE

- a) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie

speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, in parte qua vede la ricorrente collocata al 121° posto, con punteggio totale di 75,95 e punteggio pari a punti 3,30 per titoli culturali, nonché punti 0,40 per titoli di servizio e professionali;

b) della scheda di valutazione del candidato della Commissione di concorso, depositata in giudizio il 16.03.2015, contenente la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente;

c) dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso, depositati in giudizio il 16.03.2015, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;

d) nonché di ogni altro atto di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato in data 16.02.2015 e depositato in data 26.02.2015, la prof.ssa Giugliano impugnava la graduatoria generale di merito relativa al reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali – nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il maggior punteggio ritenuto corretto, nonché i verbali della Commissione di concorso, di estremi e contenuto sconosciuti, di valutazione del candidato e di predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli.

In data 16.03.2015, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato depositava in giudizio la scheda di valutazione del candidato del 17.10.2014, ed i verbali nn. 2 e 7 contenenti i criteri preordinati alla valutazione dei titoli suscettibili di attribuzione del punteggio.

Da ultimo, a seguito dei numerosi reclami pervenuti in relazione ad errori materiali nell'attribuzione dei punteggi per titoli culturali e professionali, con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, il MIUR rettificava la graduatoria generale di merito della procedura concorsuale pubblicata in data 18.12.2015.

La documentazione prodotta conferma la fondatezza delle censure di ricorso, rimarcando la multiforme illegittimità che inficia l'operato dell'Organo tecnico, e la superficialità del momento istruttorio preordinato alla individuazione dei titoli suscettibili di positiva valutazione ed incremento del punteggio.

È dimostrato che la Commissione di concorso ha optato per una irragionevole, quanto illogica soluzione restrittiva nella applicazione delle previsioni contenute nel bando, nonché l'assoluta assenza di congrua motivazione in relazione all'estromissione dei titoli dal novero di quelli passibili di incremento del punteggio.

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che *"per le fattispecie in cui la documentazione prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio"*.

Nella specie, la ricorrente ha autocertificato e documentato il possesso di specializzazione biennale "Organizzazione e Gestione della Scuola" dell'Autonomia" (ogs) finalizzato alla conoscenza delle tematiche pedagogiche, giuridiche, organizzative e professionali per la formazione del dirigente scolastico nella nuova scuola dell'autonomia, nell'anno 2006-2007 presso FOR.COM. - formazione per la comunicazione - Consorzio interuniversitario Roma per un totale di 1.500 ore e 60 crediti, con discussione di tesi finale e superamento dell'esame finale in data 31/03/2007; titolo che, per caratteristiche, struttura e contenuti, va ricondotto al titolo contemplato dalla lettera d) della tabella allegata al bando.

Il suddetto corso, coerente con il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciato da Università statale e/o equiparata, risponde pienamente alla tipologia richiesta dal bando.

Il bando qualifica valutabile il master di II livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti o – testualmente – titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

Il dato testuale della clausola del bando rassicura della valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei master di II livello, connotati da una durata annuale con percorso formativo corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, titolo culturale post lauream che, per durata e per crediti, va individuato nei titoli conseguiti dai candidati, partecipanti alla selezione, post riforma introdotta con D.M. 270/2004, con le integrazioni e le modifiche apportate dal D.L. n. 7 del 31.01.2005, convertito in L. n. 43 del 31.03.2005.

La disposizione della lex specialis nella sua formulazione letterale attesta, altresì, la valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei titoli equiparati al master di II livello.

E tanto emerge dalla formulazione della lettera d) della tabella di valutazione dei titoli culturali, laddove è contenuta la disgiuntiva "o", correlata ai titoli equiparati.

La ricorrente ha dichiarato e documentato, inoltre, la partecipazione a nove corsi di formazione, valutabili ai sensi del punto 2, lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Dalla lettura dei verbali depositati in atti è evidente che la Commissione ha radicalmente omesso di predeterminare i criteri di valutazione dei titoli contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso, ovvero di indicare i presupposti e le ragioni sottese al giudizio negativo con specifico riferimento alla posizione del candidato.

Alcun criterio valutativo risulta, infatti, predeterminato con riferimento al punto g) della tabella, che contempla la valutabilità, quale titolo culturale, della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

La corretta applicazione della previsione della lex specialis imponeva, dunque, ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo alla sola dichiarazione inoltrata dal candidato in modalità web, né esclusivamente sul dato formalistico o nominalistico, ma valutare quei titoli che

contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione culturale richiesta dal bando, autocertificati e documentati dal candidato nei termini e modalità previsti dal decreto direttoriale prot. n. AOODRCA.9640 del 30.10.2012 e dal bando di concorso stesso (cfr. infra).

L'omessa valutazione di titoli culturali, pienamente valutabili nella corretta applicazione delle previsioni contenute nel bando, aggrava l'illegittimità dell'operato della Commissione, acclarando la superficialità del momento istruttorio.

E tanto, in difetto di motivazione, colora di superficialità le valutazioni effettuate.

La inadeguatezza, *recte*, assenza di criteri predeterminati di valutazione dei titoli e l'assenza di motivazione che correda l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di incremento del punteggio costituiscono - e fermi i profili di illegittimità censurati con il ricorso introduttivo - gli ulteriori profili di illegittimità che fondano i presenti motivi aggiunti e l'unità richiesta cautelare affidati alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

- 1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO**

PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90

La documentazione versata in atti dall'amministrazione scolastica conferma l'illogicità ed indeterminatezza, *recte*, assenza dei criteri di valutazione dei titoli predisposti dalla Commissione esaminatrice, già censurate con il ricorso introduttivo.

Come anticipato in punto di fatto, la tabella di valutazione dei titoli contempla più titoli suscettibili di valutazione e di conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla *lex specialis*.

Il che imponeva alla Commissione, previamente alla fase di concreta valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi, di predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Dalla lettura dei verbali depositati in atti è evidente, infatti, che la Commissione ha radicalmente omissso di predeterminare i criteri di valutazione dei titoli contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso, ovvero di indicare i presupposti e le ragioni sottese al giudizio negativo con specifico riferimento alla posizione del candidato.

È evidente, inoltre, che la Commissione ha adottato un criterio di valutazione dei titoli, contemplati dalla lettera d) della tabella allegata al bando di concorso, irragionevolmente restrittivo e, peraltro, in contrasto

con le stesse previsioni contenute nella *lex specialis*, laddove ritiene passibili di incremento di punteggio anche i titoli equipollenti.

Con riferimento al criterio adottato in relazione ai titoli contemplati dalla lett. d), la Commissione ha ritenuto, infatti, di valutare solo i titoli formalmente denominati "master", estromettendo i titoli, pur contemplati nel bando, equipollenti, assestandosi su una applicazione restrittiva, *recte* contrastante con le previsioni del bando, con conseguente, intrinseca illegittimità e irragionevolezza del parametro di giudizio adottato dall'organo tecnico.

L'omessa, corretta, valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente conferma, pertanto, che in sede di attribuzione del punteggio la Commissione ha limitato la valutazione dei titoli al solo, restrittivo, dato formalistico o nominalistico, omettendo di attribuire alcun punteggio ai quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria richiesta dal bando, così violando lo stesso criterio dettato per la valutazione dei titoli previsti dalla lett. d).

Pervero, il legislatore impone alle commissioni esaminatrici di darsi criteri che non si riducano a tautologiche formule, ma che siano le regole guida, predeterminate, quali parametri dei futuri giudizi.

Nel caso di specie, dunque, i restrittivi criteri adottati dall'organo tecnico sono illegittimi per violazione del "*limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito*" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 19 gennaio 2012, n. 648).

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che *"per le fattispecie in cui la documentazione prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio"*.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito anche che le valutazioni della commissione esaminatrice non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso, le decisioni della Corte Costituzionale, sent. 20/2009 e ord. 78/2009), che può, pertanto, esaminare: se i criteri siano coerenti o non siano, di contro, irragionevolmente restrittivi; se la motivazione data all'esito della singola valutazione evidenzia un travisamento delle premesse logico-giuridiche alla base dei criteri, o sia inficiata da elementi di contraddizione al suo interno; se il giudizio sintetico od il risultato numerico appaiano frutto di travisamento dei criteri posti o siano espressivi della adozione di criteri irragionevolmente restrittivi (cfr. Cassazione civile, sez. un., 21/06/2010, n. 14893; Consiglio di Stato, sez. V, 22/01/2015, n. 284; Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1398).

Nel caso di specie, è evidente l'illogicità e l'inadeguatezza dei criteri adottati dalla commissione di concorso, che ha prescelto una soluzione irragionevolmente restrittiva e non coerente con le previsioni del bando e con lo scopo perseguito dalle stesse, con evidente violazione del bando di concorso ed illogica soluzione che porta a diversificare ingiustamente situazioni identiche sotto il profilo del dato culturale del titolo posseduto.

Si è verificata, pertanto, i) la omessa valutazione dei titoli equivalenti ai master di II livello; ii) la omessa valutazione dei corsi di formazione dichiarati e autocertificati dai candidati, iii) la omessa valutazione di titoli sostanzialmente, ed al di là del *nomen iuris*, equipollenti a quelli previsti dalla *lex specialis*.

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

**2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DELL'ART. 18
L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 - VIOLAZIONE DEL D.P.R. N.
445/2000 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -
ECCESSO DI POTERE - OMESSA PREDETERMINAZIONE
E PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90**

Nel caso che occupa, la Commissione ha optato per una illogica, lacunosa valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, incomprensibilmente assestata su una applicazione restrittiva delle clausole del bando.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso,

“con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l’attribuzione di un unico punteggio” (cfr. C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Va censurato, pertanto, l’operato della commissione per violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase valutativa dei titoli, nonché la palese illogicità e incoerenza e contraddittorietà dei criteri adottati.

La commissione di concorso ha, difatti, valutato, in violazione delle stesse previsioni del bando, esclusivamente i titoli dichiarati dai candidati in modalità web, estromettendo del tutto dal novero dei titoli passibili di attribuzione del punteggio i titoli autocertificati e documentati dal candidato secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 12 della *lex specialis* e dal successivo decreto direttoriale del 30.10.2012.

Pervero, l’art. 12 del bando prevede che i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione; unico adempimento, quest’ultimo, imposto a pena di esclusione.

Il bando non prevede, infatti, espressamente e tassativamente che i titoli debbano essere dichiarati dal candidato in sede di domanda on-line a pena di estromissione del titolo stesso dal novero di quelli valutabili e passibili di incremento del punteggio.

L’art. 12, confermato poi nei contenuti e meglio specificato dal decreto direttoriale del 30.10.2012, prevede, infatti, che il termine ultimo per la

autocertificazione dei titoli ai sensi del DPR 445/2000, è di “15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte”.

Il che trova inequivoca conferma nella previsione di cui all’art.13 del bando – che disciplina le modalità di presentazione dei titoli di preferenza – laddove prevede, a pena di decadenza, che tali titoli devono essere posseduti entro e non oltre la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono essere autodichiarati entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi prove orali.

Nessuna disposizione del bando prevedeva, dunque, la produzione dei titoli in modalità web a pena d'esclusione e/o decadenza.

Ne discende che la piena valutabilità dei titoli, nella corretta applicazione delle previsioni della *lex specialis*, è correlata alla autocertificazione degli stessi entro i 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove orali.

Difatti, con decreto direttoriale del 30.10.2012, veniva pubblicato l’elenco di coloro ammessi all’orale, confermando il termine di scadenza previsto dall’art. 12 del bando per la presentazione dei titoli, ovvero, consentendo la autocertificazione dei titoli sino a 15 giorni decorrenti dal 31.10.2012, quale termine perentorio fissato a pena di esclusione del titolo.

A seguire diversa opzione ermeneutica, si finirebbe col disconoscere validità alle stesse clausole del bando, così come specificate dal successivo decreto direttoriale, e le finalità dell’adempimento in esse ricompreso, che

finirebbe per tradursi in una inutile duplicazione dell'obbligo già imposto a pena d'esclusione in sede di dichiarazione on line.

E ciò a prescindere dal dovere dell'amministrazione (ai sensi dell'art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990), pure previsto dall'art. 12 del bando, di indicare all'istante le eventuali integrazioni documentali necessarie ai fini della valutazione finale.

Pervero, in assenza di una specifica clausola del bando che imponeva la dichiarazione di tutti i titoli, pena la non valutazione, in sede di domanda on line, l'amministrazione non può prescindere dalla valutazione dei titoli non dichiarati in tale sede (cfr. in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 02/04/2014, n. 3627).

Manca, infatti, nel caso in esame, una espressa ed inequivoca comminatoria di non valutazione del titolo in caso di dichiarazione on line incompleta e/o di omessa dichiarazione in modalità web.

Nel caso che occupa, il decreto direttoriale del 30.10.2012 ha imposto ai candidati l'obbligo di inoltro, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di dichiarazione in autocertificazione dei titoli valutabili.

Tale adempimento surroga la dichiarazione avente medesimo contenuto effettuata on line, con la conseguenza che il documento, anche per la comminatoria espressa di non valutabilità dei titoli, era l'unico atto di parte su cui doveva incentrarsi l'istruttoria della Commissione.

Il riferimento esclusivo alla dichiarazione on line attesta il dato incontrovertibile della non effettuata valutazione dei titoli autocertificati dai candidati, in violazione/disapplicazione del bando, delle direttive direttoriali e del giusto procedimento.

Si evidenzia, pertanto, un evidente profilo di illegittimità dell'operato dell'Organo tecnico, che viola le previsioni del bando di concorso.

Si è, difatti, nel caso in esame, in presenza di candidato che ha dato tempestivamente dimostrazione di essere in possesso dei titoli mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, accompagnate, peraltro, dalla effettiva produzione di copia dei titoli allegati alla istanza.

Peraltro, nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato il possesso del titolo già in sede di dichiarazione in modalità web.

Il corretto inquadramento del titolo dichiarato dalla prof.ssa Giugliano era, in ogni caso, adempimento riservato all'ambito di competenza dell'Organo tecnico, cui è demandato il compito della corretta valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, attribuendo il giusto punteggio parametrato alla griglia di valutazione contenuta nella tabella allegata al bando di concorso.

L'erroneità, l'illogicità ed illegittimità dell'operato della commissione è manifesta.

In termini generali, si chiarisce anche che, laddove una determinata formalità non sia prevista espressamente come causa di esclusione, le clausole del bando vanno interpretate secondo il cd. criterio teleologico, finalizzato all'individuazione dell'interesse dell'amministrazione sotteso alla regola di gara, ovvero, per quanto concerne la presente procedura concorsuale, accordare una precedenza, nell'ordine di graduatoria, a soggetti che abbiano maturato esperienze professionali e culturali in specifici settori di studio e, quindi, ritenuti più idonei all'espletamento della funzione apicale.

In sintesi, l'avvenuta dichiarazione del titolo nell'istanza on-line e la successiva autocertificazione nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali, accompagnata peraltro dalla documentazione del titolo, è in linea con le prescrizioni della *lex specialis* e pienamente idonea a comprovare l'effettivo possesso del dato culturale e professionale del candidato richiesto dal bando.

Ne discende un ulteriore profilo di illegittimità dell'operato dell'organo tecnico.

**3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR --
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.
140 DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N.
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE --
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA
DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

La ricorrente, come evidenziato in premessa, ha autodichiarato e documentato il possesso del titolo universitario post-lauream di durata pari a 1500 ore e 60 CFU in "Organizzazione e Gestione della Scuola dell'Autonomia" attivato dal FOR.COM. Consorzio interuniversitario nell'anno accademico 2006-2007 per un totale di 1.500 ore e 60 crediti,

con discussione di tesi finale e superamento dell'esame finale in data 31/03/2007.

Il corso di specializzazione così denominato dal FOR.COM. ha ricompreso il superamento di 12 esami nelle materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e l'organizzazione la gestione delle scuole.

Il corso si è concluso con la discussione della tesi finale.

Il punto 2 della tabella di valutazione alla lettera d) attribuisce punti 3,50 ai master di ii livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

La previsione del bando va interpretata ad applicata in coerenza con le disposizioni contenute nel D.P.R. 140 del 10.07.2008 – regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 1 comma 618 della L. 27.12.2006, n. 296 - laddove all'art. 6, comma 3, è previsto genericamente che "Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di II livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate".

Il titolo documentato dalla ricorrente, in quanto di durata pari a 1500 ore con attribuzione di 60 crediti, è titolo equiparato al master di II livello ed dà pertanto diritto all'attribuzione di punti 3,50.

È palese la illogicità dei criteri predeterminati dall'organo tecnico in relazione a titoli di identico valore inspiegabilmente non equiparati ai fini dell'attribuzione del punteggio dall'organo tecnico del concorso.

Il giudice amministrativo, con orientamento ormai univoco e consolidato, ha ritenuto che i corsi di specializzazione attivati dal Consorzio interuniversitario FOR.COM., che siano stati svolti con un impegno orario pari a 1500 ore ed attribuzione di 60 crediti, sono da considerarsi equiparati ai master e, pertanto, suscettibili di attribuzione del punteggio massimo contemplato nelle procedure concorsuali per i titoli culturali diversi dal titolo di ammissione alla procedura.

In particolare, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha chiarito che: *“La questione di diritto oggetto del presente gravame è stata già affrontata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sia in sede di merito, con decisione 17 luglio 2008 n. 3595 della VI sezione, sia in sede cautelare (in svariate ipotesi di appelli cautelari su sentenza: v. Cons. St., sez. VI, 24 marzo 2009 nn. 1513, 1514, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537; e in ipotesi di appelli cautelari su ordinanza: v. Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2009 n. 1064), e risolta in senso sfavorevole all'Amministrazione, con argomenti da cui non c'è ragione di discostarsi. (...) Il Consiglio di Stato in s.g., tra i due criteri, quello nominalistico e quello sostanziale, proprio in relazione ai corsi di perfezionamento presso il FOR.COM., ha già optato per il criterio sostanziale, con il citato precedente n. 3595/2008 (reso su un caso svoltosi nel vigore del d.m. 3 novembre 1999 n. 509, in parte quasi identico al d.m. n. 270/2004), e con gli altri già citati precedenti in sede cautelare, a cui in questa sede si aderisce. In relazione ad un corso di perfezionamento presso il For.Com., della durata di 1500 ore per 60 crediti formativi, la citata decisione ha statuito che «nella misura in cui un corso di perfezionamento presenti tali caratteristiche esso è, al di là del*

nomen iuris, sostanzialmente assimilabile ad un master, senza che possano rilevare contrarie argomentazioni calibrate sulla distinzione qualitativa delle relative attività, posto che a parametri ulteriori a quelli indicati la normativa non assegna rilievo" (Cfr. ex plurimis, C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595; C.d.S., sez. VI, 23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2528).

Ed ancora: "In realtà i titoli For.Com. debbono essere ricompresi tra i diplomi e i master universitari. Questa Sezione si è già espressa sulla questione con sentenza n. 4888 del 28.5.2007 che, sebbene avesse preso in esame la tabella dei titoli annessa al D.L. 7.4.2004 n. 97, è giunta a conclusioni valide anche in relazione alla tabella approvata con il D.M. 15.3.2007 n. 27. Nella citata sentenza si è affermato che le caratteristiche dei titoli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi di perfezionamento specialistico indetti e organizzati dal For.Com. sono le medesime di quelle che, alla stregua dei pareri resi in subiecta materia dal Consiglio Universitario Nazionale (sedute del 3-4 novembre 2004 e 25 maggio 2005) e dello stesso MIUR (nota prot. 1249 dell'8 maggio 2005), "concretizzano un master e danno comunque diritto ad ottenere 3 punti nelle graduatorie permanenti". Nella sentenza si puntualizza come la stessa normativa di settore "prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. 509/99 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. 270/2004 di modifica, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento (facoltà peraltro accordata

dall'art. 6 della L. 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari") successivi al conseguimento della laurea alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello" (art. 3 punto 8 D.M. 509/99 ed art. 3 punto 9 D.D. 270/04). E dunque da tali norme si desume che i c.d. master vengono esplicitamente ricondotti alla più generale categoria dei corsi di perfezionamento universitari. Ciò che li caratterizza non è la semplice formale denominazione di "master" (anziché corso di perfezionamento), ma le caratteristiche intrinseche e sostanziali. Queste sono desumibili dall'art. 7 comma 4 dei DD.MM. 509/99 e 270/04 ("per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito 60 crediti"), dall'art. 5 comma 1 (il quale precisa che ad ogni CFU debbono corrispondere 25 ore di lavoro per studente, di modo che, quanto ai master: $25 \times 60 = 1500$ ore), e dall'art. 5 comma 5, in base al quale il riconoscimento dei crediti compete alla struttura didattica". Sarebbe peraltro illogico, si soggiunge nella sentenza, "mettere sullo stesso piano corsi di perfezionamento dissimili (quelli seguiti dalle ricorrenti e quelli con minor numero di ore e di CFU) attribuendo ad essi un medesimo punteggio (nella specie 1 punto), quando invece le caratteristiche sostanziali dei corsi postulano la loro valutazione alla stregua dei master". Tali argomentazioni, condivise dal Collegio, erano state già recepite dalla giurisprudenza per la risoluzione di analoghe controversie" (Cfr. Tar Lazio Roma, sez. III bis, 02/10/2008, n. 8748; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 8 maggio 2006, n. 682, 15 settembre 2005, n. 1377; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 6 novembre 2006, n. 1369).

Peraltro, la VII Commissione Permanente (Cultura, scienza e istruzione), in sede di interrogazione parlamentare del 24.03.1998, in relazione ai corsi di formazione organizzati dai Consorzi universitari, ha chiarito che: *"la Commissione congiunta MURST M.P.I., di cui all'art. 4 della ricordata L. n. 341/90, ha espressamente previsto la valutazione per i suddetti fini degli attestati rilasciati in esito ai corsi gestiti dai Consorzi Interuniversitari"*.

Ne discende che l'omessa valutazione del corso di specializzazione dichiarato è documentato dalla ricorrente consegua ad illogica riduttiva interpretazione delle clausola del bando.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli che, come nel caso in esame, siano pienamente equipollenti per caratteristiche, dimensione strutturale e percorso formativo.

Priva di pregio è, dunque, l'affermazione contenuta nella nota dell'Ufficio scolastico regionale depositata in atti, secondo cui la Commissione avrebbe attribuito i richiesti 3,50 punti esclusivamente ai corsi formalmente denominati "master".

La commissione del concorso, omettendo di attribuire alcun punteggio al master documentato dalla ricorrente, ha operato sulla base del criterio formale e nominalistico dei titoli documentati, così violando un principio di conio giurisprudenziale più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui: *"l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi di cui trattasi, deve ispirarsi ad un criterio sostanziale e non formale-nominalistico, senza possibilità di introdurre distinzioni fra corsi caratterizzati da uguale durata annuale, articolati in 1.500 ore e con finale"*

attribuzione, previo esame, di 60 crediti formativi, indipendentemente dal
finale rilascio di diploma o di attestato di partecipazione. (...) Solo
l'indicata interpretazione sostanzialistica - ispirata al principio della
conservazione dell'atto giuridico - consente quindi di superare quella che
apparirebbe ingiustificata disparità di trattamento" (cfr. ex plurimis,
C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595;
C.d.S., sez. VI, 23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522,
2523, 2524, 2525 e 2528).

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva alla
commissione, ai fini della attribuzione del punteggio, l'obbligo di non
soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo alle sole ipotesi di
autocertificazione del titolo sul dato formalistico o nominalistico di "
master", ma valutare proprio in ragione della documentazione del titolo
culturale comprensivo degli esami sostenuti, quei titoli che
contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame,
riferibili, *recte* equiparati alla formazione post universitaria richiesta dal
bando alla lettera d).

Ne discende l'errore valutativo commesso dalla commissione che, pur in
presenza di un titolo equiparato, per durata e crediti riconosciuti in modalità
di conclusione del concorso, a quelli tipizzati dalla *lex specialis*,
incomprendibilmente ne ha misconosciuto la validità, non attribuendo il
punteggio ad esso correlato nella quantificazione prevista.

Pertanto, l'arresto deciso dalla commissione concreta una illegittima
soluzione interpretativa, in quanto illogicamente ed immotivatamente
restrittiva ed adottata in violazione del criterio di equipollenza sostanziale

dei titoli contemplato dalla lettera d) della tabella allegata al bando della procedura concorsuale.

Ne deriva un ulteriore grave errore istruttorio che ha inciso sul punteggio finale e sulla collocazione della ricorrente nella graduatoria finale.

Il motivo è fondato e va accolto.

**4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.
140 DEL 10.07.2008 – VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 –
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 – VIOLAZIONE D.P.R. N.
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE –
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA – INESISTENZA
DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA -
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità, quale titolo culturale, della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, in qualità di discente – punti 0,10.

La ricorrente ha dichiarato e successivamente autocertificato, nonché documentato la partecipazione a n. 9 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Incomprendibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione superiore a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno.

Dalla stessa scheda di valutazione versata in atti non è dato comprendere quali titoli siano stati ritenuti passibili di positiva valutazione e quali, invece, estromessi dall'attribuzione di punteggio.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso, *“con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio”* (cfr.

C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che: *“la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quale ragione”* (cfr. C.d.S., sez. III,

09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192;
C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).

Il che conferma l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto dei presupposti atti a validare le scelte cristallizzate solo nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

ISTANZA CAUTELARE

Le considerazioni che precedono provano la incontestabile illegittimità degli atti impugnati, fondando la prognosi di esito favorevole del presente giudizio.

Vi è altresì pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare, atteso che la rivalutazione dei titoli nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso comporterebbe incremento del punteggio conseguito dalla ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultima l'inserimento nel range dei 101 candidati da dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

P.Q.M.

Previa sospensiva, accogliersi il ricorso ed i motivi aggiunti proposti con ogni conseguente statuizione. Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

Avv. Maria Laura Laudadio

Avv. Antonia Dal Rente

ADP/motivi aggiunti/presidi/giugliano.mot.agg

RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53


L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di maggio ad istanza del
ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Maria
Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15
autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad
avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del
21/01/94 previa annotazione al numero 92 AL 95 ho notificato il
ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a
cura dell'Ufficio Postale di Napoli:

- 1) Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in
persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura
distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz
n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




- 2) All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del
legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio





3) Alla **Prof.ssa Maria Iervolino**, residente in Palma Campania (NA), alla

via Roma, n. 8, 80036

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio



4) Alla **prof.ssa Iolanda Manco**, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria



Annunziata, Gaetano Paolino e Anna Pina Micuccio, con i quali elett.te

domicilia in Salerno, Piazza Sant'Agostino, 29

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio





Posteitaliane

EP0755-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 18) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.		
MITTENTE	COMUNE		PROV.
	C.A.P.		
DESTINATARIO: VIA XXV FEBBRAIO 15 - 80122 Napoli VIA F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli Tel. 081.7611047 - fax 081.632355 PIVA 06676610634 C.A.P. 80134 - COMUNE NAPOLI - PROV. NA			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI: <input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 320
 Causale: AG 13/05/2015 18:06
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolo 766846290700
 (accettazione manuale) TASSE



Posteitaliane

EP0755-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 18) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.		
MITTENTE	COMUNE		PROV.
	C.A.P.		
DESTINATARIO: VIA XXV FEBBRAIO 15 - 80122 Napoli VIA F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli Tel. 081.7611047 - fax 081.632355 PIVA 06676610634 C.A.P. 80134 - COMUNE NAPOLI - PROV. NA			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI: <input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 319
 Causale: AG 13/05/2015 18:04
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolo 766846290698
 (accettazione manuale) TASSE



Posteitaliane

EP0755-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 18) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.		
MITTENTE	COMUNE		PROV.
	C.A.P.		
DESTINATARIO: VIA XXV FEBBRAIO 15 - 80122 Napoli VIA F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli Tel. 081.7611047 - fax 081.632355 PIVA 06676610634 C.A.P. 80134 - COMUNE NAPOLI - PROV. NA			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI: <input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 322
 Causale: AG 13/05/2015 18:08
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolo 766846290722
 (accettazione manuale) TASSE



Posteitaliane

EP0755-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 18) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.		
MITTENTE	COMUNE		PROV.
	C.A.P.		
DESTINATARIO: VIA XXV FEBBRAIO 15 - 80122 Napoli VIA F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli Tel. 081.7611047 - fax 081.632355 PIVA 06676610634 C.A.P. 80134 - COMUNE NAPOLI - PROV. NA			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI: <input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 321
 Causale: AG 13/05/2015 18:07
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolo 766846290711
 (accettazione manuale) TASSE

N. 01143/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00988/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Anna Giugliano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonia Dal Ponte e Maria Laura Rita Laudadio, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Via Caracciolo N.15,

contro

Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11,

nei confronti di

Iolanda Manco, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Paolino, Maria Annunziata, Anna Pina Micuccio, con domicilio presso la Segreteria T.A.R.,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per la copertura di di n. 2386 posti

complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola primaria, secondaria di primo grado, di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale della Campania e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Iolanda Manco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che le questioni prospettate siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa la discussione del ricorso nel merito per l'udienza del 22 luglio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Manda alla segreteria per le comunicazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 luglio 2015. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Tar Campania Napoli – sez. IV - R.G. n. 988/2015 - Prof.ssa Anna Giugliano c/ Ufficio Scolastico per la Regione Campania e/a

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 4116/2015

Elenco controinteressati: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbuto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario, Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nugnes Giuseppina, Miro Adriana Maria Loredana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconto Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirasuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Ghetta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano

Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola,
Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 4116 del 29.07.2015 di
integrazione del contraddittorio del Tar Campania Napoli, sez. IV, resa nel giudizio r.g. n. 988/2015.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

Roma - Giovedì, 13 agosto 2015

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea

CAMPANIA CREDITO - SOCIETÀ COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Convocazione di assemblea (T15AAA11050) Pag. 1

CENTROFIDI TERZIARIO SCPA
Convocazione di assemblea straordinaria e ordina-
ria (TC15AAA11036) Pag. 2

CONSORZIO MAISCOLTORI CEREALICOLTORI
DEL BASSO LIVENZA S.R.L.
Convocazione assemblea generale (TS15AAA11013) Pag. 2

G.I.A.T. S.P.A. - GRUPPO INDUSTRIALE ALIMEN-
TARI TENUTA
Convocazione di assemblea ordinaria (T15AAA11048) Pag. 1

ISTITUTO POPOLARE DEL SALENTO S.P.A.
Convocazione di assemblea (TC15AAA11056) Pag. 2

ISTITUTO POPOLARE DEL SALENTO S.P.A.
Convocazione di assemblea (TC15AAA11055) Pag. 2

LA FILIPPA S.R.L.
Convocazione di assemblea ordinaria (T15AAA11099) Pag. 1

PERSEVERANZA S.P.A. DI NAVIGAZIONE
Convocazione di assemblea (T15AAA11076) Pag. 1

Altri annunci commerciali

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
S.P.A.

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.

CARIPARMA OBG S.R.L.

Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto
ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (come successivamente modificato,
il "Testo Unico Bancario"). (T15AAB11095) Pag. 6

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
S.P.A.

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi
dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settem-
bre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo
Unico Bancario"). (T15AAB11096) Pag. 8

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
S.P.A.


MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi
dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settem-
bre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo
Unico Bancario"). (T15AAB11097) Pag. 10

CONSUMER THREE S.R.L.

UNICREDIT S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge nu-
mero 130 del 30 aprile 1999 ("Legge sulla Cartolariz-
zazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo
numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Ban-
cario") nonché del provvedimento del garante della
privacy del 18 gennaio 2007. (T15AAB11100) Pag. 11



La fusione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e alle Assemblee di OFI Consulting S.r.l., di Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione e di Telecom Italia Deutschland Holding GmbH previa approvazione del relativo progetto di fusione da parte dei rispettivi organi sociali, che saranno successivamente convocati.

Il presente avviso non ha l'effetto di integrare né di modificare i diritti dei possessori dei sopra citati Prestiti, che restano disciplinati dalla rispettiva documentazione di emissione, disponibile all'indirizzo internet www.telecomitalia.com

Telecom Italia S.p.A. -

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Giuseppe Recchi

TS15AAB11014 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI Sezione IV

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 4116/2015

La prof.ssa Anna Giugliano, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 988/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 122° posto, con punteggio totale di 75,95, e punti 3,30 per titoli culturali, nonché punti 0,40 per titoli di servizio e professionali; dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati, contenenti la valutazione dei titoli della ricorrente e dei verbali della commissione contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli (ricorso introduttivo); del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 121° posto, con punteggio totale di 75,95 e punti 3,30 per titoli culturali, nonché punti 0,40 per titoli di servizio e professionali; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso (motivi aggiunti). La ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, dichiarati e non valutati. Lo svolgimento del processo può essere seguito

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 988/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania-Napoli" della Sezione "TAR" e l'udienza pubblica e' fissata per il 16-dicembre 2015. Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli (www.campania.istruzione.it), accedendo al collegamento denominato "atti di notifica". I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. del 13.07.2011 che ricoprono le posizioni dal n.1 al n. 123, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbutto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario, Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocone Giovanni, Lenza Ida, Nuges Giuseppina, Miro Adriana Maria Loreana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonocone Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirasuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte

T15ABA11045 (A pagamento).



T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

Sezione IV

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 4042/2015

Il prof. Diego Rije, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 844/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, *in parte qua* vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali, dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati, contenenti la valutazione dei titoli del ricorrente e dei verbali della commissione contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli (ricorso introduttivo); del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, *in parte qua* vede il ricorrente collocato al 145° posto con punteggio totale di 75,30 e punti 3,20 per titoli culturali e punti 0,10 per titoli professionali; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso (motivi aggiunti). Il ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, dichiarati e non valutati. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 844/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania-Napoli" della Sezione "TAR" e l'udienza pubblica è fissata per il 16 dicembre 2015. Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli (www.campania.istruzione.it), accedendo al collegamento denominato "atti di notifica". I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. del 13.07.2011 che ricoprono le posizioni dal n.1 al n. 146, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbutto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Mas-

similiano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nuges Giuseppina, Miro Adriana Maria Lore-dana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconto Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirasuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra, Natalino Daniela, Sassi Monica, Capiello Pasqua, Trapanese Raffaelina, Zullo Filomena, Matrone Rosalba.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte


T15ABA11046 (A pagamento).

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

Sezione IV

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 4118/2015

La prof.ssa Chiara Stella Serrato, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 1011/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 174° posto, con punteggio totale di 74,90 e punti 4,10 per titoli culturali e 0,80 per titoli professionali; dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati, contenenti la valutazione dei titoli della ricorrente e dei verbali della



commissione contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli (ricorso introduttivo); del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 175° posto, con punteggio totale di 74.90 e punti 4,10 per titoli culturali e 0,80 per titoli professionali; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso (motivi aggiunti). La ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli culturali posseduti, dichiarati e non valutati. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1011/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania-Napoli" della Sezione "TAR" e l'udienza pubblica è fissata per il 16 dicembre 2015. Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli (www.campania.istruzione.it), accedendo al collegamento denominato "atti di notifica". I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata relativa al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. del 13.07.2011 che ricoprono le posizioni dal n.1 al n. 176, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbuto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nugnes Giuseppina, Miro Adriana Maria Loredana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconto Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirsuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Cor-

vino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra, Natalino Daniela, Sassi Monica, Capiello Pasqua, Trapanese Raffaelina, Zullo Filomena, Rije Diego, Matrone Rosalba, Mirabella Cristina, Punzo Colomba, Mascolo Carmela, Coletta Francesca, Cerrito Antonietta, Merola Patrizia, Strocchia Carmine, Comune Virginia, Carnevale Paola, Marone Emilia, Manco Iolanda, Cimmino Concetta, Fierro Anna Maria, Cernicchiaro Caterina, D'ambrosio Michele, Migliore Rossella Patrizia, Brenca Rita, Masone Claudia, Florimonte Renata, Viola Alessandra, Miracapillo Palma, Renga Ione, Longo Francesca, Martano Giovanna, Prudente Antonietta, Minghelli Debora, Di Martino Sergio, Di Muzio Nicola, Moschella Maria Annunziata.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte

T15ABA11047 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO Sezione lavoro

Avviso ai sensi del provvedimento del 06.07.2015 del presidente del Tribunale di Milano, nel procedimento R.G. n. 6844/2015

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Milano - Sezione Lavoro R.G. n. 8644/15


2. Provvedimento fissazione udienza del 14.07.2015, Udienza cautelare del 25.08.2015, udienza di merito del 15.09.2015

3. Indicazione generica degli istanti: titolari del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002,

4. Indicazione dell'Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché Ufficio Scolastico Regionale del Lombardia e Ambito Territoriale Provinciale di Milano

5. Oggetto della domanda: Diritto all'inserimento dei titolari del Diploma Magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica





* 4 5 - 4 2 0 4 0 0 1 5 0 8 1 3 *

€ 4,06

